



**Scheda Paese
UNGHERIA**

NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO UNGHERESE

L'Ungheria è una repubblica parlamentare suddivisa in 19 province (*megyék*) e un distretto a sé stante, Budapest.

L'ordinamento giudiziario adottato fa riferimento al modello continentale europeo ed è caratterizzato da un sistema gerarchico suddiviso in 4 livelli:

- i) Tribunali locali (situati nelle province e nella Capitale)
- ii) Tribunali di contea, tra cui la *Metropolitan Court of Budapest*
- iii) Corti d'appello (situate nelle 5 maggiori città)
- iv) La Corte Suprema della Repubblica di Ungheria, recentemente nominata *Curia*

In caso di mancato pagamento, l'ordinamento ungherese mette a disposizione n. **4 procedure di recupero giudiziale**:

1. procedimento cautelare
2. procedimento sommario di ingiunzione
3. procedimento ordinario
4. procedure concorsuali

1. PROCEDIMENTO CAUTELARE

Consente al creditore di ottenere una tutela rapida ed efficace delle proprie ragioni creditorie in caso di comprovato rischio di pregiudizio ai suoi danni. Può essere attivato sia prima di iniziare un giudizio sia in corso di causa.

In caso di accoglimento (entro 8 giorni dalla richiesta del creditore), il Giudice emette un'ingiunzione temporanea di pagamento (*interim injunction*) nei confronti del debitore.

Le principali misure cautelari sono *i*) il sequestro conservativo di beni mobili o immobili e *ii*) il pignoramento di conti bancari.

2. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

Si tratta di un procedimento che consente il recupero dei crediti in tempi abbreviati rispetto alla procedura ordinaria.

È attivabile, in caso di credito certo, liquido ed esigibile, al fine di ottenere un'ingiunzione immediata di pagamento (*fizetési meghagyás*) nei confronti del debitore.

Se il debitore non presenta opposizione nel termine perentorio di 15 giorni dalla notifica, l'ingiunzione diviene esecutiva.

In caso contrario la causa verrà regolata tramite giudizio ordinario.

3. PROCEDIMENTO ORDINARIO

Si attiva al fine di *i*) accertare il proprio credito in giudizio e *ii*) ottenere un provvedimento (sentenza esecutiva) che permetta di procedere con l'esecuzione in danno del debitore.

La durata media di tale procedimento varia da 1 a 3 anni, a seconda della complessità della causa.

Il termine per il ricorso in appello è di 15 giorni dalla sentenza di primo grado.

Il termine ordinario di prescrizione è di 5 anni.

4. PROCEDURE CONCORSALE

Le principali procedure concorsuali previste dalla legge XLIX del 1991 sono:

- **Reorganization proceeding**: consente al debitore di salvaguardare la continuità d'impresa tramite piani di rientro con i creditori che devono notificare il credito entro 30 giorni dall'apertura della procedura.

- **Insolvency proceeding:** ha finalità liquidatoria. La procedura può essere attivata *i)* su istanza del debitore o *ii)* su istanza di uno o più creditori. In caso di riconoscimento del debito, il Tribunale può concedere una proroga di 45 giorni per consentire al debitore di saldare le proprie posizioni prima di emettere la dichiarazione di fallimento. I creditori devono notificare il credito entro 40 giorni dall'avvio della procedura. Eventuali accordi o transazioni avvenuti poco prima o durante il fallimento possono essere revocati dal Liquidatore in caso di pregiudizio alla *par condicio creditorum (Actio Pauliana)*.